

COMUNE DI BERZO INFERIORE

Provincia di Brescia

COPIA

DELIBERAZIONE N. 18

del 29-07-2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria - Prima convocazione - Seduta Pubblica

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno, addì **ventinove** del mese di **luglio** alle ore **20:30** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

BONTEMPI RUGGERO

BASIOLI MAURO

AVANZINI FEDERICO

MENOLFI PRIMO

CAPPELLAZZI PAMELA

COMININI MIRKO

SCALVINONI MAURO ABRAMO

MORANDINI DELIA

BIANCHI WALTER BORTOLINO

SCAGGIANTE MONICA

TOFFA FABIO

| | Presente | Assente |
|---------------|-----------------------------|----------------------------|
| | Presente | |
| | Presente | |
| | Presente | |
| | Assente | |
| | Presente | |
| | Assente | |
| Totali | Presenti 9 | Assenti 2 |

Sono altresì presenti i Consiglieri aggiunti Bonetti Simone, Cominini Domenico e Feriti Gabriele, mentre risulta assente il Consigliere aggiunto Landrini William.

Assiste all'adunanza il **SEGRETARIO COMUNALE DOTT. PAOLO SCELLI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **ARCH. RUGGERO BONTEMPI, SINDACO**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, dell'ordine del giorno.

Illustra l'argomento il Sindaco segnalando che il Piano Economico Finanziario 2021 per il Servizio Integrato di gestione dei rifiuti è stato redatto in base ai criteri determinati in base alla normativa vigente, ovvero in base al Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158 e s.m.i. nonché in base alla deliberazione dell'Arera n. 443/2019 avente per oggetto la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti.

Al Piano Economico Finanziario 2021 è allegata la relazione di accompagnamento predisposta dalla società Valle Camonica Servizi S.r.l., soggetto gestore del servizio di igiene urbana per il Comune di Berzo Inferiore. Il Sindaco segnala che il Piano Economico Finanziario per l'anno 2021 espone un costo complessivo di euro 323.098,00 di cui euro 174.375,00, quali componenti di costo variabile ed euro 148.723,00 quali componenti di costo fisso.

Segnala inoltre il Sindaco che per il PEF 2021 in data 20/07/2021 è stata acquisita la validazione da parte del Dott. Nicola Corniani con studio a Brescia in Vai Solferino n. 55.

Riguardo ai dati relativi alla raccolta differenziata il Comune di Berzo Inferiore ha fatto registrare nell'anno 2019 una percentuale di raccolta differenziata pari al 78,62% mentre nel 2020 detta percentuale è passata al 79,23%.

Segnala il Sindaco, che a seguito delle novità introdotte dal Decreto Legislativo n. 106/2020 in materia di gestione del servizio dei rifiuti solidi urbani, le imprese possono conferire i rifiuti prodotti alternativamente al sistema di raccolta pubblico e, quindi, avvalersi di società specializzate.

Detta possibilità prevede tuttavia che le aziende debbano comunicare all'Ente entro il 31 maggio la volontà di volersi avvalere del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento in forma alternativa al sistema di gestione pubblico ai fini della rideterminazione della tassa rifiuti da corrispondere al Comune che, in questo caso, sarà commisurata all'importo della parte fissa esclusa la parte variabile.

L'altra novità riguarda l'esenzione dal pagamento della tassa rifiuti delle superfici adibite ad aree scoperte di proprietà di aziende ed imprese che svolgono attività commerciale, artigianale e produttiva sul territorio comunale.

Ad oggi, segnala il Sindaco, non vi è alcuna richiesta da parte di aziende o imprese che intendano avvalersi della modalità alternativa di conferimento dei rifiuti e, pertanto, si valuterà successivamente come si evolverà la situazione.

Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco;

PREMESSO che:

- a seguito dell'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639, della L. 147/2013 (Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da tale normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della citata norma prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: "In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria" stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (Legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio

integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga» ai sensi dell'art. 1, comma 527, lettera f), della Legge 27/12/2017 n. 205 e la «diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti» ai sensi dell'art. 1, comma 527, lettera c), della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

RICHIAMATE le deliberazioni e determinazioni di ARERA:

- n. 443/2019 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il «Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti» (MTR).
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021.

DATO ATTO che l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 prevede che il gestore predisponga annualmente il Piano Economico Finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmetta all'Ente Territorialmente Competente unitamente alle informazioni ed agli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare:

- una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- una relazione che illustri sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente Territorialmente Competente;

ATTESO che lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del Piano Economico Finanziario e viene svolta dall'Ente Territorialmente Competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente Territorialmente Competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente Territorialmente Competente;

PRESO ATTO che l'“Ente territorialmente competente” è definito da ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come “l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;

DATO ATTO che nel territorio in cui opera il comune di Berzo Inferiore non è presente l'Ente di Governo dell'ambito (EGATO), previsto dal D.L. n. 138/2011, convertito dalla Legge n.148/2011 e che nell'assenza, pertanto, le funzioni di Ente Territorialmente Competente previste dalla delibera ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune;

VISTO l'art. 1, comma 683, della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: “Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”;

VISTO l'art. 30 del Decreto Legge 22 Marzo 2021, n. 41, che testualmente recita: “Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed all'articolo 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, i Comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 Giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.”;

RICHIAMATO l'articolo 9 bis, comma 1, del D.L. 73 sostegni bis che prevede un ulteriore differimento al 31 Luglio 2021 del termine per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti della Tassa Rifiuti (TARI) e della Tariffa Corrispettiva per l'anno 2021;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede che: *“A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

VISTE le “Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443” pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del MEF sul proprio sito istituzionale;

RICHIAMATO l'articolo 16 del succitato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019) il quale prevede l'uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie;

VISTO lo schema di Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, predisposto ai sensi della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/rif, dal soggetto gestore, acquisito agli atti ed integrato con le voci inserite dal Comune (relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il 193.261,42 al lordo delle riduzioni previste dalla determinazione n. 2/DRIF/2020);

PRESO ATTO che il Piano Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e che risultano presenti, in particolare, i documenti di cui all'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/rif;

DATO ATTO che nella relazione di accompagnamento al Piano Economico Finanziario vengono indicati i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'Ente Territorialmente Competente;

RITENUTO di approvare il Piano Economico Finanziario "Allegato A" alla presente deliberazione e di provvedere alla trasmissione ad ARERA dello stesso e dei relativi allegati, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

VISTO lo Statuto comunale e il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il T.U. Ordinamento Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000 e il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

VISTI i pareri espressi dai soggetti indicati nell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., inseriti nel presente atto;

Udita la relazione del Sindaco;

CON voti favorevoli n. 9, astenuti e contrari nessuno, espressi in forma palese, per alzata di mano, dai n.9 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 "Allegato A", che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che il suddetto PEF è stato redatto in conformità a quanto stabilito nelle deliberazioni di ARERA in materia;
4. di trasmettere Piano Economico Finanziario, corredato dei documenti allegati, all'ARERA ai fini dell'approvazione, dando atto che ai sensi dell'art. 2.4 della Deliberazione n.57/2020 "... Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico-finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione...";
5. di dare atto, ai sensi Legge 7 Agosto 1990, n. 241, così come modificata e integrata dalla Legge n. 15/2005, ed al D. Lgs n. 104/2010 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio on line dell'Ente o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199/1971;
6. Di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli n. 9, astenuti e contrari nessuno, espressi con separata votazione da n. 9 Consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. 267/2000.

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. e del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 25/02/2013, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta di deliberazione.

Il Responsabile del Servizio
(F.to DOTT. PAOLO SCELLI)

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. e del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 25/02/2013, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile.

Il Responsabile del Servizio
(F.to DOTT. PAOLO SCELLI)

Letto, confermato e sottoscritto.

II SINDACO
(F.to ARCH. RUGGERO BONTEMPI)

II SEGRETARIO COMUNALE
(F.to DOTT. PAOLO SCELLI)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la suesesa deliberazione, ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.), è stata affissa in copia all'Albo pretorio in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Il presente atto, qualora non dichiarato immediatamente eseguibile, è esecutivo dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione (art. 134, terzo comma, del Decreto Lgs. n. 267/00).

Berzo Inferiore, lì 31-08-2021

Il Segretario Comunale
(F.to DOTT. PAOLO SCELLI)

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Berzo Inferiore, lì 29-07-2021

Il Segretario Comunale
(F.to DOTT. PAOLO SCELLI)